



PROT.34/12
CP/cp

Milano, 07 Maggio 2012

Spettabile
CONSOB
Div. Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 – ROMA

Invio *on line*
tramite il SIPE

OGGETTO: Risposta alla Consultazione – Modifiche al “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con Delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008” (il “Regolamento”)

Si fa riferimento al Provvedimento di cui all’oggetto, posto in consultazione da parte di Consob nello scorso mese di aprile ed i cui termini scadono in data odierna.

Nel ringraziare la Vostra spettabile Autorità per l’opportunità concessa di partecipare alla presente consultazione, Assosim rileva quanto segue.

* * * * *

Preliminarmente si vuol sottolineare il complessivo favore da parte della scrivente Associazione in ordine alle modifiche proposte al Regolamento ed, in particolar modo, a quelle di carattere strettamente procedurali.

Ciò premesso e senza voler entrare nel merito delle motivazioni che hanno condotto ad una scarsa fiducia dei consumatori circa l’utilizzo dello strumento conciliativo istituito presso la Consob, si desidera in questa sede porre l’attenzione esclusivamente su taluni aspetti giuridici concernenti la composizione della Camera.

ASSOSIM

Al riguardo, ed anticipando le conclusioni del presente lavoro, si fa notare che la nuova composizione della Camera, così come configurata dal Regolamento, potrebbe determinare il rischio di un condizionamento della sua autonomia da parte dei funzionari della Consob presso cui la Camera medesima è incardinata.

L'analisi giuridica sulla legittimità di tale composizione muove dagli esiti del parere che il Consiglio di Stato ha reso in data 20 ottobre 2011. Come noto, tale parere ha sancito la strutturale compenetrazione della Camera nella Consob, di cui la prima è parte integrante per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni ed alle ricadute di queste in termini di effetti sostanziali e di conseguenti responsabilità. Alla luce del suindicato parere e stante la mancanza di autonoma soggettività giuridica della Camera - che si pone, dunque, quale organo tecnico strumentale alla Consob ma non distinto da questa -, il Regolamento dispone la c.d. “**internalizzazione**” della sua composizione al fine di consentire all'*Authority* di poter doverosamente esercitare il proprio potere di supervisione. Il Regolamento, pertanto, oltre a ridurre da 5 a 3 il numero dei componenti della Camera, ne modifica la composizione, espungendo la possibilità per le associazioni di categoria degli intermediari e per il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di designare un proprio rappresentante.

Invero - e a ben vedere - il citato parere non prevede che la Camera debba essere necessariamente composta da dipendenti della Consob; esso si limita a chiarire che la Camera è un “organo” (non un ufficio) della Consob, privo di soggettività giuridica, dotato di una propria autonomia funzionale ed organizzativa e che tale autonomia non è di per sé incompatibile con il rapporto organico. Nulla si dice con riguardo alla composizione della Camera se non che essa svolge la propria attività “**avvalendosi**” di strutture e risorse “**individuate**” dalla Consob (cfr. art. 2, comma 2, D. Lgs. 8.10.2007, n. 179).

Ciò posto, pare alla scrivente Associazione che la nuova composizione della Camera, rappresentata da tre dirigenti della Consob, potrebbe compromettere l'autonomia della Camera, posto che tali dirigenti, ancorché non appartenenti alle funzioni di vigilanza, sarebbero pur sempre gerarchicamente inseriti all'interno della Autorità.

A ciò si aggiungano i seguenti ulteriori rilievi: (i) spetta sempre alla Camera – anche se non investita di funzioni di analisi di merito - valutare l'ammissibilità o meno dell'istanza di conciliazione con riferimento al criterio della competenza. Ciò equivale a dire che nello svolgimento di tali valutazioni la Camera delineerebbe i contorni di quella competenza sulla base di argomentazioni espresse esclusivamente da dipendenti della Consob; (ii) in concreto, ben potranno verificarsi dei casi in cui la stessa Consob sia parte in causa nell'istanza presentata dall'investitore: ciò potrà accadere ad esempio tutte le volte in cui un investitore lamenti - unitamente alla violazione da parte dell'intermediario delle regole di

ASSOSIM

informazione, correttezza e trasparenza - anche un non corretto esercizio delle funzioni di vigilanza.

Si ritiene pertanto preferibile ed opportuno, in un'ottica di maggiore **garanzia di autonomia** della Consob, che le rappresentanze degli intermediari e dei consumatori, continuino a designare un proprio membro, in continuità con quanto fatto sino ad ora. Al riguardo, potrebbe essere opportuno prevedere che i componenti restino in numero di 5 individuati come segue: 3 dipendenti della Consob (tra cui eventualmente il Presidente) e due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni degli intermediari e dei consumatori.


Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta